



UNIONE SINDACALE di BASE

PUBBLICO IMPIEGO

Coordinamento Nazionale Difesa

Roma 25 Maggio 2021
A mezzo PEC

Alla C.a. SOTTOSEGRETARIO alla DIFESA
Sen. Stefania PUCCIARELLI

Onorevole Sottosegretario,

Lo scrivente Raffaele Mancuso, componente dell'Esecutivo Nazionale Difesa USB P.I., ha avuto il piacere di incontrarLa in occasione del “Saluto” con tutte le Rappresentanza del Personale Civile tenutosi presso l'Arsenale Marina Militare di Taranto in data 13 maggio c.a.

Durante l'esposizione dell'intervento che ho esposto alla Sua c.a., in rappresentanza della O.S. Nazionale USB P.I. Difesa, ho evidenziato la problematica riguardante l'emendamento riportato nella modifica all'art. 2259 ter comma 7 del COM (D.lgs.66/2010), approvato nella Legge di Bilancio 2021 art. 983, il quale prevede, a partire dal corrente anno, lo stanziamento di 30 milioni di Euro, finalizzato ad incrementare l'indennità di Amministrazione per colmare in parte il gap economico esistente tra la Categoria del Personale Civile della Difesa rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni

Tale emendamento non ha tenuto in debito conto il danno che ne conseguirà al Personale Militare transitato nei ruoli Civili della Difesa, cui saremmo ben lieti di esporre in un apposito incontro anche in VTC, poiché lo stesso non solo non trarrà alcun beneficio in quanto sarà riassorbito nel proprio assegno “ad personam”, ma paradossalmente comporterà un effetto negativo, a partire dalla prossima tredicesima mensilità.

Vale ricordare che secondo il D.M. del 18 aprile 2002, i transitati pur mantenendo l'ultimo trattamento economico da militare, disciplina che tutti gli **emolumenti fissi e continuativi** saranno riassorbiti dall'assegno “ad personam” al totale esaurimento dello stesso, fino al raggiungimento del parametro economico dai colleghi della civili della stessa aerea di appartenenza.

Riporto uno stralcio delle criticità di tale emendamento che sta procurando malcontento tra i dipendenti ex militari transitati nei ruoli civili della Difesa:

1. Gli ex militari, pur essendo stati inquadrati nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, conservando l'anzianità complessivamente maturata, non godono dello stesso trattamento

Unione Sindacale di Base Difesa – Pubblico Impiego

Viale Dell'Aeroporto 129- 00175 Roma - Tel 06/762821 Fax 06/7628233 -

Sitoweb: www.difesa.it -- email: difesa@usb.it – pec. usbdifesa@pec.difesa.it



UNIONE SINDACALE di BASE

PUBBLICO IMPIEGO

Coordinamento Nazionale Difesa

economico acquisito. L'amministrazione, infatti, ritiene realizzata la parità di trattamento sommando agli elementi retributivi previsti dal CCNL, importi annui lordi imputandoli a titolo di **indennità di amministrazione**: nei fatti ha aggiunto ai vari elementi retributivi annui lordi previsti dal CCNL di settore, una somma di importo tale da raggiungere la concorrenza di quanto sin lì percepito, ed imputando tale importo a titolo di indennità di amministrazione; tale indennità, di certo non può assumere carattere retributivo in quanto **è un assegno fisso e ricorrente e non fisso e continuativo** e costituisce un elemento **accessorio** della retribuzione. Tale indennità non può essere ricompresa nella quota A, essendo pensionabile in quota B, non concorrendo a far parte della base per il computo sia dell'indennità di buonuscita che del trattamento pensionistico; analogamente, non costituisce base di calcolo ai fini del computo degli istituti retributivi indiretti quali T.F.R. e mensilità aggiuntive.

2. L'amministrazione, sull'erroneo presupposto di ritenere tale indennità, elemento squisitamente retributivo, ritiene di includere le somme spettanti a titolo I.D.A. nella Quota A. Tanto basti a rilevare che l'amministrazione computa l'indennità di amministrazione quale elemento della retribuzione, e non quale **elemento accessorio**.

Ne consegue una palese violazione del diritto alla parità di trattamento: nella realtà dei fatti, il trattamento retributivo **non è stato conservato** identico a quello *ante* transito, in quanto l'amministrazione persevera arbitrariamente nel computare l'indennità di amministrazione nella retribuzione fissa e pensionabile nella quota A, seppure la stessa non può concorrere a formare la base contributiva né quella pensionabile, né può essere presa come base di computo del TFR e delle mensilità aggiuntive.

Tutto ciò in base al presupposto che l'indennità di amministrazione costituisce un elemento **accessorio** e non già elemento **fisso e ricorrente** della retribuzione. Nei fatti, non è elemento della retribuzione proprio in virtù di quanto detto sopra. Infatti, come già ampiamente evidenziato l'indennità di amministrazione ha natura di **emolumento accessorio**, pur avendo carattere di continuità e generalità, voce generale che viene erogata in 12 mensilità e (non in 13 mensilità) e pensionabile in quota B. La continuità e la generalità di tale emolumento va intesa nel senso che l'indennità di amministrazione, deve essere corrisposta con cadenza temporale, parametrata a criteri oggettivi, ma non consente di ritenere che la stessa vada computata ad altri fini, in difetto di un'espressa previsione di legge.

Unione Sindacale di Base Difesa – Pubblico Impiego

Viale Dell'Aeroporto 129- 00175 Roma - Tel 06/762821 Fax 06/7628233 -

Sitoweb: www.difesa.it -- email: difesa@usb.it – pec. usbdifesa@pec.difesa.it



UNIONE SINDACALE di BASE

PUBBLICO IMPIEGO

Coordinamento Nazionale Difesa

A riprova dell'assoluta fondatezza, si richiama, l'Informativa n. 51 del 22/05/2002 con la quale l'INPDAP ha sciolto ogni dubbio in merito alla *“modalità di computo della indennità di amministrazione nella base di calcolo della pensione per il personale del comparto ministero”*.

Con la suddetta nota informativa l'INPDAP, si è espressa circa le modalità di valutazione della indennità di amministrazione, investendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della questione, *“al fine di acquisirne l'indirizzo interpretativo”* e concludendo che *“in mancanza di un'espressa disposizione legislativa, l'indennità NON può essere valutata nella quota di pensione di cui all'art 13 lett. A del D. Lgs. N. 503/92 (quota A).”*

Con nota n. 899/70524 del 2002, il Ministero suddetto si è espresso, ritenendo non possibile includere attraverso un'interpretazione amministrativa, l'indennità in esame tra le voci pensionabili nella quota “A” della pensione per il personale del comparto ministeri, poiché *“a tale ipotesi ostano sia la sua natura di retribuzione accessoria – e come tale non sottoposta ad imposizione contributiva almeno sino al 31 dicembre 1995, sia la sua esclusione dall'elenco tassativo e coperto da riserva di legge di cui all'art. 15 della legge 29 aprile 1976 n. 177.”*

3. Nella medesima nota, il Dicastero ha affermato espressamente che *la valutabilità nella quota A di pensione dell'indennità di amministrazione, non può che passare attraverso l'emanazione di una disposizione legislativa*. Disposizione legislativa che, a tutt'oggi, manca.

In tal senso, si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. Toscana, con la sentenza 25/01/2008 n° 45, giunta in maniera univoca alla conclusione per cui l'indennità di amministrazione, seppur inserita contrattualmente nelle voci stipendiali è attribuibile alla quota B. Trattandosi di elemento “accessorio”, così come previsto dalla legge 335/95, art. 2 commi 9, 10 e 11, non riveste quei caratteri di cui all'art. 43 del T.U. 29.12.1973 n. 1092 che indica quei caratteri e principi di tassatività e nominatività dell'emolumento propri della base pensionabile;

4. L'indennità di amministrazione non vi compare venendo meno alla regola generale fissata dal già citato articolo 43 secondo cui nessun altro assegno o indennità anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Nemmeno la fissità e la continuità della indennità di amministrazione

Unione Sindacale di Base Difesa – Pubblico Impiego

Viale Dell'Aeroporto 129- 00175 Roma - Tel 06/762821 Fax 06/7628233 -

Sitoweb: www.difesa.it -- email: difesa@usb.it – pec. usbdifesa@pec.difesa.it



UNIONE SINDACALE di BASE

PUBBLICO IMPIEGO

Coordinamento Nazionale Difesa

consentono di equipararla allo stipendio in senso stretto poiché non vi è alcuna disposizione di legge o contrattuale che statuisca la diversa funzione della indennità richiamata. Indennità che nemmeno deve essere considerata ai fini del computo della tredicesima mensilità così come ampiamente ribadito da una giurisprudenza maggioritaria che si è espressa in tale senso. L'amministrazione, in spregio degli orientamenti di cui sopra, persevera nell'includere l'indennità di amministrazione nella Quota A, ledendo il diritto degli ex militari transitati nelle aree funzionali del personale civile della Difesa alla parità di trattamento retributivo.

Stante quanto esposto e confidando in un Suo Autorevole intervento, si chiede di sanare tale anomalia, valutando la possibilità che tale indennità di Amministrazione possa essere trasformata in indennità di specificità, stante le peculiarità derivanti dai compiti e funzioni svolte dalla Categoria Civile non paragonabili a nessun'altra Amministrazione Pubblica.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti.

p. Esecutivo O.S. USB P.I. Difesa

Sig. Raffaele MANCUSO

Sig. Giuseppe DI COSTOLA

Sig. Massimo PADULA

Unione Sindacale di Base Difesa – Pubblico Impiego

Viale Dell'Aeroporto 129- 00175 Roma - Tel 06/762821 Fax 06/7628233 -

Sitoweb: www.difesa.it -- email: difesa@usb.it – pec. usbdifesa@pec.difesa.it